

Procedure Tecniche di Registrazione

Versione 4.0

Questo documento descrive le procedure per l'assegnazione, la modifica, la sospensione e la revoca di un nome a dominio da parte del Registro del ccTLD "it".

In questo documento, ovunque si parli di comunicazione scritta, si può intendere anche fax, ma non posta elettronica.

1 Terminologia ed Elementi per la Registrazione

1.1 Provider/Maintainer.

Il provider/maintainer è colui che ha stipulato un contratto con l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR, nelle funzioni di Registro del ccTLD "it" per la registrazione per conto proprio o per conto di terzi di nomi a dominio nel ccTLD "it".

1.2 Lettera di Assunzione di Responsabilità

La "lettera di assunzione di responsabilità (lettera di AR)" è la lettera con la quale il richiedente del nome a dominio si assume la piena responsabilità civile e penale dell'uso del dominio stesso. Nella lettera di AR, oltre a quanto previsto all'articolo 13.1 del "Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD "it"", ed all'identificativo del provider/maintainer, devono essere dichiarati, secondo lo schema predisposto dal Registro:

per le ditte/società:

- 1) numero di iscrizione alla Camera di Commercio oppure al Registro delle imprese, ove previsti dalla legge o l'indicazione o del mancato obbligo dell'iscrizione;
- 2) numero di partita IVA o codice fiscale;
- 3) nome e cognome del legale rappresentante;
- 4) sede sociale.

per i liberi professionisti:

- 1) il numero di partita IVA, ove previsto dalla legge;
- 2) la data e il numero di iscrizione al relativo albo, se esistente.

per gli Enti pubblici:

- 1) la titolarità del richiedente a rappresentare l'Ente;
- 2) gli estremi del provvedimento con cui l'Ente è stato costituito, ove possibile;
- 3) il codice fiscale o partita IVA, ove possibile.

per le associazioni:

- 1) data di costituzione,
- 2) data e numero di registrazione ove prevista dalla legge;
- 3) nome e cognome del legale rappresentante,
- 4) codice fiscale o partita IVA ove previsti.

per le persone fisiche:

- 1) nome e cognome;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) indirizzo di residenza;
- 4) identificativo unico (per l'Italia Codice Fiscale) e paese dell'Unione Europea che lo ha emesso.

La lettera di AR, firmata dal richiedente, va inviata, direttamente o tramite il proprio provider/maintainer, al Registro al seguente indirizzo:

Registro del CCTLD “it”
c/o Istituto IIT del CNR
Via Giuseppe Moruzzi, 1
I-56124 Pisa
Tel: +39 050 3139811
Fax: +39 050 542420

La lettera di AR può essere inviata, dal richiedente o tramite il proprio provider/maintainer, anche via fax.

1.3 Modulo di registrazione per nomi a dominio

Il modulo di registrazione per nomi a dominio contiene le informazioni che andranno memorizzate nel Registro dei Nomi Assegnati (RNA) ad accesso pubblico. Il modulo deve essere redatto dal provider/maintainer secondo il modello predisposto dal Registro e deve essere da questi inviato per posta elettronica al Registro al seguente indirizzo:

domain@nic.it

o in sintassi X.400

S=domain; P=nic; A=GARR; C=it;

Il provider/maintainer è il garante della correttezza delle informazioni fornite nel modulo per conto del richiedente.

È compito del provider/maintainer ottenere, tramite il database di IT-NIC (e-mail: auto-dbm@nic.it), gli identificativi (NIC-HDL) di tutte le persone i cui nominativi sono referenziati nel modulo tecnico di registrazione.

1.4 Attivazione dei nameserver Internet o del DSA

Nel caso di registrazione di un nome a dominio in formato IPS, o in formato ISO/IEC 10021 con relativa regola di traduzione in formato IPS, il richiedente o il suo provider/maintainer deve attivare almeno due nameserver autoritativi, uno primario e uno secondario, per il nuovo nome a dominio. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) i nameserver specificati nel modulo devono essere almeno 2 e devono corrispondere esattamente a quelli configurati per il nome a dominio;
- 2) gli indirizzi dei nameserver specificati nel modulo devono essere IP statici e corrispondere a quelli reali ad essi associati;
- 3) il primo nameserver specificato nel modulo deve essere uguale a quello indicato nel record SOA del nome a dominio;
- 4) al nome a dominio non deve essere associato un CNAME;
- 5) il nome del nameserver specificato nel record SOA non deve essere un CNAME;
- 6) i nomi dei nameserver autoritativi per il nome a dominio non devono essere dei CNAME;
- 7) deve esistere almeno un record MX o un record A per il nome a dominio;
- 8) al record MX, eventualmente presente, non deve essere associato un CNAME
- 9) i nameserver, quando sottoposti ad interrogazione, non devono fornire le seguenti risposte:
 - Not responding
 - Not reachable
 - Not running

- non-existent domain
 - Host not found
 - Server failure
 - Query failed
- 10) se nel modulo compare il nome di uno dei nameserver del Registro su cui viene offerto il servizio di nameserver secondario, deve essere specificato il suo indirizzo IP. Inoltre, in tal caso, il nameserver primario deve essere configurato con i seguenti parametri del record SOA:
- il “refresh period” non minore di 86400
 - il “retry interval” non minore di 1800
 - l’“expire time” non minore di 604800
- 11) i nameserver indicati nel modulo devono essere tutti autoritativi per il nome a dominio (ad eccezione del nameserver su cui viene eventualmente offerto il servizio di nameserver secondario del Registro, che è configurato automaticamente a registrazione avvenuta).

I documenti di riferimento per i controlli di cui sopra sono RFC974, RFC1034 e RFC1912.

Nel caso di registrazione di un nome a dominio in formato ITU X.500, il richiedente o il suo provider/maintainer deve attivare almeno un Directory System Agent (DSA) per il nuovo nome a domini.

2 Assegnazione di un nuovo nome a dominio

2.1 Procedura di registrazione

La procedura di registrazione prevede le seguenti fasi:

- Invio al Registro della lettera di AR, secondo le specifiche definite in 1.2, a cura del richiedente o del provider/maintainer
- Invio del modulo di registrazione al Registro, secondo le modalità definite in 1.3, a cura del provider/maintainer, dopo aver configurato i nameserver primari e secondari, come definito nell’articolo 1.4

Tutti i moduli, le lettere di AR e le richieste inviate al Registro devono essere formulate in lingua italiana.

La procedura di registrazione si considera attivata dal momento in cui il Registro riceve la lettera di AR, anche via fax, debitamente compilata e firmata. L'ordine di precedenza con cui vengono evase le richieste di registrazione si basa sull'ordine temporale di arrivo delle lettere di AR.

Ferma restando la priorità stabilita dall'arrivo della lettera di AR, il Registro conserverà e riterrà valido un modulo ricevuto fino ad un massimo di 10 giorni prima della corrispondente lettera di AR, ma non lo processerà fino a quando la corrispondente lettera di AR non sarà accettata.

Entro 10 giorni lavorativi dall'attivazione della procedura di registrazione, il provider/maintainer deve completare, presso il Registro, la documentazione relativa alla registrazione. In caso contrario, la procedura di registrazione fallisce, la richiesta viene annullata ed il provider/maintainer che ha inviato la richiesta di registrazione del nome a dominio viene informato del fallimento della procedura di registrazione.

2.2 Verifiche formali e tecniche sulla registrazione

Una volta in possesso della “lettera di AR” e del “Modulo di Registrazione”, il Registro inizia le verifiche formali e tecniche indicate di seguito.

Se vi sono problemi sintattici, semantici e tecnici, il Registro li comunica al provider/maintainer entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio delle predette verifiche, dando al provider/maintainer il termine di 10 giorni lavorativi per la soluzione dei problemi stessi. Qualora i problemi non vengano risolti entro i termini sopra citati, la richiesta di registrazione sarà annullata, ed al provider/maintainer verrà comunicato il fallimento della procedura di registrazione.

2.2.1 Verifiche sul nome richiesto

Il nome a dominio richiesto è comparato con tutti gli altri nomi a dominio presenti nel RNA e con i nomi di domini la cui procedura di registrazione è in corso. Se si verifica una delle seguenti condizioni:

- il nome a dominio richiesto è un duplicato nella sintassi IPS, oppure
- il nome a dominio richiesto è un duplicato nella sintassi ISO/IEC 10021 ed il valore del campo ADMD è diverso da "0", oppure
- il nome a dominio richiesto è un duplicato nella sintassi ITU X.500

la richiesta di registrazione viene automaticamente respinta.

2.2.2 Verifiche di congruenza della documentazione

Il Registro controlla che la “lettera di AR” ed il “Modulo di Registrazione” siano tra loro congruenti, ossia che:

- la persona indicata nel modulo come “admin-c” coincida con il firmatario della “lettera di AR”;
- il provider/maintainer specificato nella lettera di AR sia lo stesso da cui proviene il modulo elettronico.

2.2.3 Verifiche sul modulo di registrazione

La correttezza sintattica del modulo viene verificata dal Registro (eventualmente anche tramite una procedura automatica), che comunica via e-mail al mittente se il modulo è corretto, oppure se sono stati commessi errori di compilazione. Il provider/maintainer deve accertarsi di ricevere tale comunicazione. In caso di errori, dovrà correggerli e procedere ad un nuovo invio del modulo fino ad ottenere comunicazione del successo dell'operazione.

Una volta superato il controllo sintattico, il Registro controlla che per ciascuna persona referenziata nel modulo di registrazione esista una entry “person” per la sua identificazione. Tale entry deve essere presente in una delle seguenti forme:

- nel modulo di registrazione, se si tratta di una nuova entry o se si tratta di un aggiornamento dei dati relativi ad una entry esistente;
- nel database della RA, se la registrazione della entry relativa alla persona era già stata fatta in precedenza.

Il Registro controlla inoltre che sia stato inserito l'indirizzo di posta elettronica (obbligatorio) relativo al postmaster del nome a dominio.

2.2.4 Verifiche sulla corretta configurazione dei nameserver

La corretta configurazione dei nameserver, secondo le specifiche di cui al articolo 1.4 viene verificata dal Registro (eventualmente anche tramite una procedura automatica), che comunica al mittente la correttezza della configurazione oppure gli eventuali errori commessi nella configurazione dei nameserver autoritativi per il nome a dominio richiesto. Il provider/maintainer deve accertarsi di ricevere tale comunicazione. In caso di errori, dovrà correggerli e procedere ad un nuovo invio del modulo fino ad ottenere comunicazione del successo dell'operazione.

2.3 Conclusione con successo della procedura di registrazione

Se tutte le verifiche formali e tecniche vengono superate, il Registro provvede affinché:

- a) le deleghe autoritative per il nuovo nome a dominio siano correttamente inserite negli opportuni nameserver oppure nelle tabelle operative necessarie al corretto utilizzo dello stesso siano attivate tutte le altre registrazioni tecniche necessarie;
- b) per il funzionamento dei servizi relativi al nuovo nome a dominio.

In particolare, l'indirizzo di posta elettronica, indicato nel campo "postmaster" del modulo di registrazione, viene iscritto nella lista di distribuzione

postmita@nic.it / S=postmita; P=nic; A=GARR; C=it;

contenente tutti i postmaster dei nomi a dominio sotto il ccTLD "it".

A questo punto il Registro provvede all'inserimento del nuovo nome a dominio nel RNA e invia al provider/maintainer la conferma dell'avvenuta registrazione.

2.4 Reiezione della domanda.

La richiesta di assegnazione in uso di un nome a dominio viene respinta, nei seguenti casi:

- a) se è già attiva una procedura di registrazione per il nome a dominio richiesto;
- b) se le verifiche formali e tecniche sui documenti di registrazione danno esito negativo e il provider/maintainer non fornisce, entro 10 giorni, le correzioni richieste;
- c) se l'invio della documentazione non viene completato entro 10 giorni dalla ricezione della "lettera di AR";
- d) se il provider/maintainer è moroso nei confronti dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR.

Il provider/maintainer, che ha inviato la richiesta di registrazione del nome a dominio, viene informato via e-mail del fallimento della procedura di registrazione.

3 Revoca di un nome a dominio assegnato

Sono qui riportate le procedure per la revoca di un nome a dominio precedentemente registrato.

La procedura di revoca di un nome a dominio viene effettuata in uno dei seguenti casi:

- 1) l'assegnatario ha fatto richiesta di cambiare il proprio nome a dominio o rinuncia al nome a dominio che ha in uso;
- 2) il dominio viene posto nello stato di NO-PROVIDER-MNT;
- 3) si è verificato uno dei casi previsti dagli articoli 11.2 e 11.3 del "Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD "it"" che determinano la revoca del nome a dominio assegnato.

Nel primo caso la richiesta di revoca è presentata dall'assegnatario del nome a dominio, nel secondo caso è inoltrata dal provider/maintainer, nel terzo caso il Registro procede d'ufficio.

3.1 Rinuncia o cambio di un nome a dominio da parte dell'assegnatario

L'assegnatario di un nome a dominio può rinunciarvi inviando al Registro richiesta scritta in tal senso. La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a provare la legittimazione di chi sottoscrive la richiesta.

Al termine dell'eventuale periodo di mantenimento del nome a dominio, ai sensi dell'articolo 11.1 del "Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD "it"", o immediatamente, nel caso di mancanza di tale richiesta, il Registro rimuove dai nameserver o DSA le deleghe autoritative per il nome a dominio, cancella tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi e cancella il nome dal RNA, comunicando al suo provider/maintainer l'avvenuta cancellazione della registrazione.

3.2 Revoca di un nome a dominio non più mantenuto dal provider/maintainer

Un nome a dominio è posto in stato di NO-PROVIDER-MNT nei seguenti casi:

- quando il Registro riceve una comunicazione scritta da parte del provider/maintainer nella quale lo stesso esplicita che non intende più mantenere quel nome a dominio;
- quando un provider/maintainer non abbia più un contratto attivo con l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR.

Il Registro sostituisce nella registrazione del nome a dominio contenuta nel RNA il valore contenuto del campo “mnt-by” con NO-PROVIDER-MNT ed invia all'assegnatario una raccomandata a.r. in cui comunica il passaggio del nome a dominio nello stato di NO-PROVIDER-MNT.

Trascorsi 3 mesi senza che il Registro abbia ricevuto da parte del soggetto assegnatario ulteriori comunicazioni in merito a tale registrazione, rimuove dai nameserver o DSA le deleghe autoritative per il nome a dominio, cancella tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi e cancella il nome dal RNA, comunicando al provider/maintainer l'avvenuta cancellazione della registrazione

3.3 Revoca da parte della Registro

Nel caso di revoca d'ufficio o a seguito di sentenza o decisione arbitrale dell'assegnazione di un nome a dominio, il Registro rimuove dai nameserver o DSA le deleghe autoritative per il nome a dominio, cancella tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi e cancella il nome dal RNA.

Inoltre il Registro comunica all'assegnatario del nome rimosso ed al suo provider/maintainer l'avvenuta rimozione d'ufficio del nome a dominio, specificando le motivazioni della revoca ed allegando tutta la documentazione relativa.

4 Sospensione di un nome a dominio assegnato

Sono qui riportate le procedure per la sospensione di un nome a dominio.

La procedura di sospensione di un nome a dominio viene effettuata in uno dei seguenti casi:

- 1) ordine di sospensione da parte dell'autorità giudiziaria o del collegio arbitrale di cui all'articolo 15.5 del “Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD “it””;
- 2) richiesta di sospensione da parte dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 12.2 del “Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD “it””;
- 3) nell'ipotesi di cui all'articolo 12.3 del “Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD “it””.

Nel primo caso la richiesta di sospensione deve essere notificata, da chi ha interesse al Registro nelle forme di Legge oppure comunicata dal collegio arbitrale. Nel secondo caso la richiesta di sospensione è presentata tramite comunicazione scritta dall'assegnatario del nome a dominio.

In entrambi i casi il Registro rimuove dai nameserver o DSA le deleghe autoritative per il nome a dominio e cancella tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi. Inoltre il Registro aggiunge alla registrazione presente nel RNA il campo “SOSPESO/SUSPENDED <data sospensione>”.

4.1 Riattivazione di un nome a dominio sospeso

Per riattivare il nome a dominio sospeso il Registro provvede sia al reinserimento nei nameserver o DSA delle deleghe autoritative per il nome a dominio, che al reinserimento di tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi. Il Registro deve anche effettuare le verifiche tecniche di corretta configurazione dei nameserver o del DSA, come previste nel caso di attivazione di un nuovo nome a dominio. Inoltre il Registro rimuove dalla registrazione presente nel RNA il campo “SOSPESO/SUSPENDED”.

Al termine della procedura il Registro comunica all'assegnatario del nome a dominio ed al suo provider/maintainer la riattivazione del nome a dominio.

5 Modifica della registrazione di un nome a dominio

Sono qui riportate le procedure per la modifica della registrazione di un nome a dominio esistente. Per modifica si intende la variazione di alcune informazioni contenute nella registrazione, pur rimanendo invariati i valori del nome a dominio nelle sintassi IPS, ISO/IEC 10021 o ITU X.500 e del soggetto che ha in uso il nome a dominio.

In caso di modifica del nome a dominio o del soggetto assegnatario, si dovrà invece provvedere alla cancellazione del nome a dominio precedente ed alla registrazione del nuovo nome a dominio, seguendo la procedura descritta negli articoli 3 e 2.

5.1 Modifica semplice della registrazione

Nei casi in cui la modifica non comporti un mutamento di provider/maintainer, si applicano le procedure descritte negli articoli 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4. Una nuova lettera di AR è necessaria solo nel caso in cui si intenda variare l'admin-c del dominio.

5.2 Cambio di provider/maintainer

L'assegnatario del nome a dominio invia per iscritto al Registro la dichiarazione di cambio del proprio provider/maintainer. Tale dichiarazione deve essere firmata da colui che è indicato come admin-c nel modulo di registrazione o da una persona aventi i poteri di legale rappresentante del soggetto che ha in uso il nome a dominio e deve contenere l'indicazione del provider/maintainer precedente e futuro.

Il Registro modifica nel modulo del nome a dominio interessato (contenuto nel RNA) il valore del campo "mnt-by:" ad esso associato, inserendo il valore CHANGING-MNT, che identifica i nomi a dominio per i quali è in corso la procedura di cambio di provider/maintainer.

Il Registro invia quindi via posta elettronica ad entrambi i provider/maintainer coinvolti nell'operazione l'avviso di inizio della procedura di cambio provider/maintainer. Il Registro invita anche il nuovo provider/maintainer ad inviare tramite posta elettronica il nuovo modulo di registrazione per il nome a dominio interessato, aggiornandone i dati contenuti.

A questo punto si applicano le procedure di verifica descritte negli articoli 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4. In aggiunta, il Registro verifica che il provider/maintainer precedente abbia rimosso le precedenti deleghe. In assenza di tale rimozione da parte del precedente provider/maintainer a questi viene inibita la registrazione di ulteriori nomi a dominio.

5.2.1 Modifica della delega

Se tutte le verifiche vengono superate, il Registro provvede affinché le deleghe autoritative per il nome a dominio modificato siano correttamente inserite nei nameserver o DSA e modificate tutte le tabelle operative necessarie al corretto utilizzo dello stesso e le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei servizi relativi al nome a dominio.

Il Registro invia una comunicazione per posta elettronica ad entrambi i provider/maintainer interessati dell'avvenuto cambio di delega. Il Registro provvede inoltre a chiedere al precedente provider/maintainer la rimozione delle deleghe dai precedenti nameserver autoritativi. È compito di questi provvedere a rimuovere le deleghe dai nameserver autoritativi del dominio, gestiti direttamente o indirettamente e a darne conferma al Registro. In assenza di tale rimozione al provider/maintainer viene inibita la registrazione di ulteriori nomi a dominio.

5.3 Reiezione della richiesta

Se eventuali problemi tecnici non vengono risolti dal nuovo provider/maintainer del nome a dominio entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione degli stessi da parte del Registro, la richiesta di modifica è annullata e il richiedente riceve comunicazione del fallimento della

procedura di cambio provider. Il dominio viene quindi riassegnato al precedente provider/maintainer.

6 Cambio dell'assegnatario del nome a dominio.

6.1 Trasferimento su accordo delle parti

Nell'ipotesi di trasferimento di un nome a dominio per accordo fra le parti, il cessionario è tenuto a far pervenire contestualmente al Registro, sia una dichiarazione scritta congiunta da parte del cedente e del cessionario relativa al trasferimento del nome a dominio che una nuova lettera di AR. Quando il Registro riceve dal maintainer del cessionario il modulo tecnico di registrazione il Registro procede all'assegnazione del dominio come previsto dall'articolo 9 del "Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD "it"".

In caso di irregolarità nella lettera di AR o nel modulo tecnico di registrazione, il Registro avverte il provider/maintainer del cessionario e sospende l'assegnazione sino all'avvenuta regolarizzazione.

L'operazione di trasferimento dovrà comunque concludersi entro 10 giorni lavorativi dall'attivazione della procedura di trasferimento o dalla data dell'ultima segnalazione di irregolarità nella lettera di AR o nel modulo tecnico inviata al provider/maintainer del cessionario. Se l'operazione non viene completata nei tempi sopra indicati, il trasferimento viene annullato ed il dominio viene assegnato di nuovo al cedente.

6.2 Trasferimento del nome a dominio a seguito di procedura di riassegnazione

Il nuovo assegnatario di un nome a dominio, a seguito dell'espletamento della procedura di riassegnazione, è tenuto a far pervenire al Registro una lettera di AR per il nome a dominio assegnatogli ed il relativo modulo tecnico di registrazione da parte del proprio provider/maintainer. Il Registro, dopo aver ricevuto la lettera di AR ed il modulo tecnico di registrazione, procede all'assegnazione del dominio secondo quanto previsto dall'articolo 9 del "Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD "it"".

L'operazione di trasferimento dovrà comunque concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ente conduttore al Registro relativa alla riassegnazione del nome a dominio. Se l'operazione non viene completata nei tempi sopra indicati, il trasferimento viene annullato ed il nome a dominio può essere nuovamente assegnato dal Registro a chiunque ne faccia richiesta.

6.3 Successioni "mortis causa" a titolo universale o particolare.

Nel caso di successione "mortis causa" a titolo universale, l'avente causa è tenuto a far pervenire al Registro i propri dati identificativi, certificato di morte del precedente assegnatario e dichiarazione che l'avente causa è suo erede universale.

Nel caso di successione "mortis causa" a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a far pervenire al Registro i propri dati identificativi, certificato di morte del precedente assegnatario e copia della disposizione testamentaria mediante il quale è succeduto al defunto nella titolarità del nome a dominio.

Il successore "mortis causa" è inoltre tenuto a far pervenire al Registro una nuova lettera di assunzione di responsabilità e da parte del proprio maintainer nuovo modulo di registrazione contenente i propri dati. Ricevuta la documentazione di cui sopra, il Registro procede alla modifica dell'intestazione del nome a dominio secondo quanto previsto dall'articolo 9 del "Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD "it"".

L'operazione di trasferimento dovrà comunque concludersi entro 10 giorni lavorativi dall'attivazione della procedura stessa o dalla data dell'ultima segnalazione di irregolarità nella lettera di AR o nel modulo tecnico inviata al provider/maintainer del successore. Se l'operazione non viene completata nei tempi sopra indicati, il trasferimento viene annullato ed il dominio viene revocato.

6.4 Trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda

Nel caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, il Registro procede alla modifica dell'intestatario del nome dominio allorché riceve dichiarazione congiunta del cedente e del cessionario dell'avvenuto trasferimento, con l'indicazione dei dati identificativi del cessionario e, se trattasi di società o imprenditori di cui all'art. 2195 c.c., degli estremi dell'atto e della sua registrazione.

Il cessionario è inoltre tenuto a far pervenire al Registro una nuova lettera di AR e da parte del proprio maintainer un nuovo modulo tecnico di registrazione contenente i propri dati. Ricevuta la documentazione di cui sopra, il Registro procede alla modifica dell'intestazione del nome a dominio secondo quanto previsto dall'articolo 9 del “Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD “it””.

L'operazione di trasferimento dovrà comunque concludersi entro 10 giorni lavorativi dall'attivazione della procedura di trasferimento o dalla data dell'ultima segnalazione di irregolarità nella lettera di AR o nel modulo tecnico inviata al provider/maintainer del cessionario. Se l'operazione non viene completata nei tempi sopra indicati, il trasferimento viene annullato ed il dominio viene assegnato di nuovo al cedente.

6.5 Trasformazione, incorporazione o fusione societaria

Nel caso di trasformazione, incorporazione o fusione societaria il Registro deve ricevere dalla società richiedente idonea dichiarazione del rappresentante legale ed una nuova lettera di AR.

Il richiedente è inoltre tenuto a far pervenire al Registro da parte del proprio provider/maintainer un nuovo modulo tecnico di registrazione contenente i propri dati.

Ricevuta la documentazione di cui sopra, il Registro procede alla modifica dell'intestazione del nome a dominio secondo quanto previsto dall'articolo 9 del “Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD “it””.

L'operazione di cambio dell'assegnatario dovrà comunque concludersi entro 10 giorni lavorativi dall'attivazione della procedura o dalla data dell'ultima segnalazione di irregolarità nella lettera di AR o nel modulo tecnico inviata al provider/maintainer del nuovo assegnatario. Se l'operazione non viene completata nei tempi sopra indicati, il dominio viene ripristinato nello stato precedente.

7 Documentazione verificabile

In qualsiasi momento il Registro può chiedere che gli siano forniti i seguenti documenti:

- originale della lettera di AR, nel caso in cui essa sia stata inviata in copia o via fax;
- per le società private, visura camerale e/o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità, ove previsto dalla Legge, e copia del documento di attribuzione della partita IVA;
- per le ditte individuali, copia del documento di attribuzione della partita IVA;
- per i liberi professionisti, copia del documento di attribuzione della partita IVA, ove previsto dalla legge, e certificato di iscrizione all'albo, se esistente;
- per gli Enti pubblici, documento attestante la titolarità del richiedente a rappresentare l'Ente, anche mediante auto-certificazione, copia del provvedimento amministrativo con cui è stato istituito l'Ente, se possibile, e copia del documento di attribuzione della partita IVA o del codice fiscale;
- per le associazioni, l'atto costitutivo e/o lo statuto;
- per le persone fisiche, la copia del documento d'identità e la copia del documento con l'identificativo unico (per l'Italia il Codice Fiscale).

Nel caso si tratti di documentazione in lingua straniera, ad essa deve essere allegata la relativa traduzione giurata in italiano.

8 Verifiche Tecniche

In qualsiasi momento il Registro ha facoltà di ripetere le verifiche di cui all'articolo 1.4 nonchè di verificare la raggiungibilità dell'indirizzo:

postmaster@<dominio registrato>.it

Chiunque può sollecitare tali verifiche inviandone richiesta a mezzo raccomandata al Registro. Qualora dalle verifiche emergano irregolarità, il Registro ne dà comunicazione a mezzo di raccomandata AR, anticipata via e-mail, all'assegnatario e al provider/maintainer nonchè a chi eventualmente avesse formulato la richiesta di verifica tecnica.

In caso la situazione non venga regolarizzata entro 90 giorni dalla prima notifica, il Registro procede alla revoca del nome a dominio, secondo quanto indicato nell'articolo 11.2 del "Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD "it"", previo invio, nella settimana precedente alla scadenza, di un ulteriore avviso via e-mail ad assegnatario e provider/maintainer.